Minori e social network – parte 2 – Consenso digitale del minore e responsabilità dei genitori

Il minore può esprimere validamente il consenso per utilizzare servizi digitali? I genitori sono responsabili di un loro uso improprio (ad esempio, dei social network)?

In questo precedente articolo: https://www.storaristudiolegale.it/blog/minori-e-social-network-parte-1 abbiamo affrontato il tema della diffusione da parte dei genitori delle immagini di minori sul web; nel presente articolo tratteremo delle modalità di **accesso del minore al mondo digitale**.

Con il termine **consenso digitale** s'intende il consenso all'utilizzo di servizi telematici, nei quali rientrano anche i social network e i giochi online (all'interno dei quali è possibile creare avatar ed entrare in community virtuali).

In generale, tutte le volte in cui si parla di "**consenso del minore**" si fa riferimento alla possibilità che il minore sia in grado di autodeterminarsi rispetto ad alcune questioni che, di fatto, gli consentono di realizzare la propria personalità – concetto strettamente correlato alla c.d. capacità di **discernimento** del minore, ossia alla sua maturazione, a prescindere dall'età anagrafica (per tutti, P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975).

Nello specifico, rispetto all'utilizzo di servizi digitali è necessario riconoscere al minore uno **spazio di autonomia** quanto più possibile **protetto** (v. legge n. 71/2017 per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

*

Ad oggi non esiste una disciplina generale e uniforme del consenso digitale del minore.

Il legislatore europeo e quello italiano sono intervenuti solo in tema di **trattamento dei dati personali del minore**.

Il GDPR prevede che "*il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della*

responsabilità genitoriale", lasciando tuttavia agli stati la possibilità di stabilire un'età diversa, purché non inferiore a tredici anni (articolo 8 GDPR).

L'Italia ha fissato in quattordici anni l'età minima (articolo 2-*quinquies*, decreto legislativo n. 101/2018), così disattendendo il parere dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che riteneva necessario evitare di "*porre in capo a ragazze e ragazzi con meno di 16 anni il* ***dovere di essere consapevoli circa le conseguenze del consenso al trattamento dei dati personali***" in quanto ciò significherebbe "*caricarli di un onere conoscitivo e di comprensione gravoso*" (Parere prot. n. 0001008/2018 del 24 aprile 2018).

Il nostro ordinamento prevede già **molteplici ipotesi** in cui il minore è in grado di assumere talune responsabilità di carattere civile (ad esempio: al compimento del sedicesimo anno d'età termina l'obbligo scolastico e il minore può far ingresso nel mondo del lavoro – articolo 3, legge n. 977/1967 e s.m.i.; previa autorizzazione, il sedicenne può contrarre matrimonio – articolo 84, comma 2, c.c., e riconoscere un figlio – articolo 250, ultimo comma, c.c.) e assumere autonomamente scelte essenziali per il suo sviluppo (ad esempio: il minore ultraquattordicenne deve manifestare il consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta dal tribunale per i minorenni – articolo 25, comma 1, legge n. 184/1983; il minore di qualsiasi età capace di discernimento può richiedere personalmente trattamenti sanitari – articolo 120, d.p.r. n. 309/1990 sulla tossicodipendenza – o rifiutarli, v. G. GRIFASI, *Potestà dei genitori e scelte terapeutiche a tutela della salute dei figli minori*, in *Nuova giur. civ. comm*., 2000, I, p. 204 e ss.).

Rispetto al tema qui analizzato, considerando che l'ingresso dei minori nel mondo digitale avviene ben prima dei sedici anni, il legislatore ha scelto di abbassare a quattordici anni l'età per il consenso al trattamento dei dati personali al fine di favorire una responsabilizzazione dei minori, tenuto conto anche che la stessa legge contro il cyberbullismo consente al minore ultraquattordicenne di agire personalmente a tutela della propria dignità e della c.d. **identità digitale** (articolo 2, legge n. 71/2017).

Le **linee guida sul consenso** adottate dal WP29 (versione del 10 aprile 2018, poi aggiornata il 14 giugno 2018), peraltro, riportano alcune indicazioni a completamento delle disposizioni del GDPR in tema di modalità di raccolta del consenso informato di un minore (v., in particolare, i considerando nn. 38 e 58, articolo 12 GDPR): il titolare del trattamento deve utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, comprensibile per i minori, per informarlo di come intende trattare i dati raccolti, nonché adottare "*ogni ragionevole sforzo per verificare che*

l'utente abbia raggiunto l'età del consenso digitale", in considerazione del tipo di trattamento operato e dei rischi connessi.

Nelle citate linee guida, il WP29 propone l'esempio di una **piattaforma di gioco online** (esempio n. 23) e indica alcuni passaggi chiave per il titolare del trattamento dei dati il quale voglia assicurarsi che i clienti minorenni si abbonino solo con il consenso dei genitori o tutori, anche per mezzo di una verifica attraverso l'indirizzo e-mail del genitore o del tutore.

*

Un **profilo parallelo** alla liceità del trattamento dei dati del minore rispetto ai servizi web – che presuppone quindi il consenso del minore ultraquattordicenne o il consenso dei genitori se di età inferiore – è quello relativo al **dovere di controllo dei genitori** (o di chi esercita la responsabilità genitoriale) sul modo in cui i minori utilizzano il web.

Da un lato, i genitori hanno il diritto-dovere educare i figli; dall'altro, "*sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori*" (articolo 2048, comma 1, c.c.), il che li obbliga a un **articolato** dovere di vigilanza, diretto sia a impedire che i minori possano subire pregiudizi, sia a prevenire il pericolo che i minori stessi ne arrechino a terzi (v. cyberbullismo).

Non a caso, la giurisprudenza ha già sperimentato forme di controllo della responsabilità genitoriale in presenza di rischi derivanti dall'uso di social network come descritto nel precedente articolo: https://www.storaristudiolegale.it/blog/minori-e-social-network-parte-1 e la dottrina da tempo riflette su come adattare o innovare le regole della responsabilità civile al mondo digitale.

*

Si declina qualsiasi responsabilità in merito alle informazioni qui rese, che i lettori sono onerati di verificare nell'interesse proprio e dei terzi con cui le condividono.

Tutti i diritti sono dei rispettivi proprietari.

L'articolo è consultabile anche sul sito dello studio, sezione blog, al link:
https://www.storaristudiolegale.it/posts

Verona - via Tonale, 16 - CAP 37126
T +39 045 8948362
F +39 045 9235363
studio@storaristudiolegale.it
–
storaristudiolegale.it